

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 27 luglio 2021;

premessi che

- la persistenza nel Paese dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 impone l'adozione di misure atte a salvaguardare la tutela della salute nell'attività sportiva;
- è opinione della Federazione che le misure di sicurezza per fronteggiare l'emergenza epidemiologica previste dalle autorità di governo debbano riferirsi anche ai tesserati delle società sportive partecipanti agli eventi e alle competizioni di livello agonistico in ambito professionistico e di Serie A Femminile;
- è assoluto interesse della Federazione che le società professionistiche, di Serie A Femminile e i loro tesserati svolgano l'attività sportiva in sicurezza e nel rispetto delle indicazioni di legge, e, pertanto, si ritiene opportuno emanare a tal fine una specifica disciplina sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19;
- resta fermo quanto disposto dal C.U. n. 36/Adel 28 luglio 2021;
- visto lo Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

1. Tutti i tesserati appartenenti alle società professionistiche e alle società di Serie A Femminile, ai fini della partecipazione agli eventi e alle competizioni di livello agonistico, devono essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105.
2. I tesserati che si rendono responsabili delle violazioni di cui al comma 1 sono punibili, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all'art. 9 comma 1 lett. e), f), g) ed h) del C.G.S.
3. Le società, i cui tesserati si sono resi responsabili delle violazioni di cui al comma 1 ovvero che abbiano posto in essere l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, delle certificazioni di cui al comma 1, sono punibili, a seconda della gravità, con una o più delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1), b), c), g), h), i), l), m) ed n) del C.G.S., nonché di quelle previste dall'art. 10 comma 1 C.G.S..

4. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 3 è competente, ai sensi dell'art. 79 C.G.S., il Tribunale Federale.

Il relativo procedimento è instaurato su deferimento del Procuratore Federale.

5. La presente disposizione entra in vigore a decorrere dal 5 agosto 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina